



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica E Tecnologie Avanzate
(TELEDIFE)
9^DIVISIONE – 4^ SEZIONE

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ ANTI-DDOS DELL'INFRASTRUTTURA
AUTONOMUS SYSTEM DELLA DIFESA

CONTRATTO DI APPALTO

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011,
con la Ditta _____, con sede legale in _____,
avente ad oggetto il *“Potenziamento delle capacità Anti-DDoS dell'infrastruttura Autonomus System della Difesa*, per un importo complessivo di € _____
I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 72 comma 3 punto 2 del D.P.R.
n. 633/1972.

CIG: _____

RUP: Capo della 1ª Divisione di TELEDIFE _____

L'anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____ in Roma, presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC: teledife@postacert.difesa.it), di seguito denominata “TELEDIFE”, io Dott.ssa _____ in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco Proietto

E

la Ditta _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Difesa - Comando per le Operazioni in Rete (COR) ha espresso la volontà di potenziare le capacità Anti-DDoS dell'infrastruttura *Autonomus System* della Difesa;
- al fine di soddisfare la sopracitata esigenza, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura

- “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Ditta _____, all’esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art.2.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. OGGETTO DELLA COMMESSA

La _____, in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa e, per esso, a TELEDIFE, il Potenziamento delle capacità Anti-DDoS dell’infrastruttura *Autonomus System* della Difesa. di cui all’allegato A del Contratto. La commessa è costituita da un unico Lotto.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto dal suddetto D.Lgs n. 208/2011 si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d’Oneri relativo alla locazione ed all’acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997. Il contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- al Capitolato Tecnico (allegato A);
- all’Offerta economica n. _____ della Società, in data _____, in Allegato “B”.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e della Specifica Tecnica prevarrà nell’ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico.

Art. 5. AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente ad Euro _____ I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall'offerta economica della Ditta e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (**allegato B**).

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo della fornitura è comprensivo di tutte le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collaudo, necessarie a realizzare quanto indicato all'art. 2 "oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, royalties, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi di cui al presente contratto sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.

La Ditta non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione dell'Atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza, ad esclusione della eventuale revisione del prezzo.

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più avanzata e adeguata a soddisfare i requisiti chiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Art. 7. DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^ Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 9).

Qualora la Società dimostri all'A.D. di aver ricevuto tale lettera in data successiva, la suddetta decorrenza coinciderà con l'effettiva data di ricezione. La suddetta definizione della data di inizio della prestazione può essere modificata da specifica disposizione del RUP.

Art. 8. DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura deve essere completata entro ■■■■ giorni decorrenti dalla data di notifica all'aggiudicatario, dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di Controllo, del Decreto di Approvazione del Contratto, ovvero dalla lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo di posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^ Divisione, salvo diversa disposizione del RUP.

Il contratto si intende concluso al termine del periodo di garanzia di legge di 24 mesi dalla del sistema fornito.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in giorni solari, salvo se non diversamente specificato.

Art. 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica necessaria, redatti in lingua italiana (qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese), idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite.

Art. 10. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 1^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE**) del Contratto.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'**Ente destinatario** delle prestazioni che sarà nominato dall'A.D..

Nomina del DdE

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il Direttore dell'Esecuzione.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'Esecuzione avrà il compito del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, curando la corretta esecuzione delle verbalizzazioni di rito.

Il Direttore dell'Esecuzione dovrà, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Ditta;
- redigere il verbale di inizio attività, dopo l'inizio della decorrenza del contratto;
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto (su richiesta del RUP).

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, per le azioni di competenza al RUP.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Contratto o dalla normativa vigente, il Direttore dell'Esecuzione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i sopraccitati verbali o certificati.

Qualora, su richiesta formale del Direttore dell'Esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente all'esecuzione del presente Contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 11. TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare durante l'esecuzione dell'appalto. Il Datore di Lavoro Committente (TELEDIFE), in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato "DUVRI statico", avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il "DUVRI statico" è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante (Allegato "C"). Gli oneri relativi all'attuazione del "DUVRI statico" sono già compensati dal prezzo di contratto e corrispondono ad Euro 0,00. La Ditta, presa visione del "DUVRI statico" redatto dal Datore di Lavoro Committente e preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si impegna a fornire al Datore di Lavoro attuatore (Ente destinatario delle prestazioni), Responsabile della Sicurezza dell'Ente ove la Ditta opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo, integrare, il "DUVRI dinamico", quale documento integrativo ed evolutivo del "DUVRI statico". Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto. Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi, per conto del Datore di Lavoro attuatore, dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile di Sito/Ente, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente e della Ditta contraente ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati. L'approvazione del "DUVRI dinamico" e la verifica della sua adozione, da parte della Ditta, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza. E' fatto obbligo alla Ditta, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa è stato eseguito in modo conforme al DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DdE all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

Art. 12. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA PREVISTA

Messa a disposizione aree, locali, impianti

Entro [REDACTED] giorni dalla data di nomina, il DdE metterà a disposizione della Ditta le aree, locali, impianti o materiali ubicati presso il proprio sito, interessato alle successive attività previste dal presente atto.

Il DdE redigerà apposito "Verbale di messa a disposizione" aree, locali, impianti o materiali, che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Termine e località di ultimazione prestazioni

La fornitura dovrà essere presentata rispettivamente entro [REDACTED] giorni dalla data del "verbale di messa a disposizione dei locali" per la verifica di conformità presso le seguenti sedi: [REDACTED]
[REDACTED]

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare “Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni”, almeno 10 giorni solari prima del termine stabilito, a mezzo posta elettronica certificata diretta al RUP ed al DdE. In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere la Certificazione di Conformità, l’Elenco dei materiali e dei relativi NUC, le “norme di verifica di conformità ed accettazione” (NVCA) nonché una scheda di dettaglio delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, *software*, documentazione, servizi e lavorazioni. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 1.1 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate. L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito “Certificato di ultimazione delle prestazioni”, controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura e della posa in opera dovrà avvenire presso:

[REDACTED]

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione dell’avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura dell’Organo di verifica nominato da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nell’Annesso al Capitolato Tecnico nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato delle verifiche di richiedere l’esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell’oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l’avvenuta consegna, nei termini dell’avviso dell’ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di verifica di conformità ed accettazione. La Ditta, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell’Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all’effettuazione delle attività di verifica.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta potrà, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna. Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato d’Oneri, del Requisito Tecnico e dell’Offerta della Ditta.

Certificato di Verifica di conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito “Certificato di verifica di conformità” che conterrà esplicita assicurazione dell’ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall’Art. 18 del presente contratto. Tutte le eventuali penali applicate saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all’importo da liquidare.

L’originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 1.1 entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L'accettazione delle prestazioni per il Lotto unico verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita "Determinazione di accettazione" che verrà notificata da TELEDIFE 1.1 a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale ed a TELEDIFE 10.3. La predetta comunicazione sarà estesa anche ai Consegnatari dei Materiali interessati dalle operazioni di assunzione in carico dei materiali/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/*software*/trascrizione inventariale, unitamente all'elenco della documentazione/materiali in fornitura e dei relativi NUC, nonché all'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale.

Formazione

La Ditta, entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di verifica di conformità dell'impianto, dovrà inviare la lettera in cui si dichiara pronta per eseguire il corso di addestramento.

Successivamente sarà cura del DdE concordare con la ditta l'inizio della formazione.

La durata e la descrizione della formazione è quella indicata dal Capitolo Tecnico.

Al termine dell'attività di formazione dovrà essere redatto un "verbale di fine e buona esecuzione formazione" tra il DdE e la ditta (in bollo fornito dalla ditta al DdE).

Modalità di consegna

a) Per i materiali

Il Consegnatario [REDACTED] redigerà il previsto "Verbale di Consegna".

b) Per la documentazione/*software*

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà l'apposito "Verbale di Consegna".

L'originale in bollo del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.1 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.

Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore. Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa. Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Ditta.

Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico della Ditta.

Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/Trascrizione sul registro d'inventario

a) Per i materiali

Alla data del Verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della "***Dichiarazione di assunzione in carico***".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In

tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10[^] Div. entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la ***Dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.***

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10[^]Div entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del Verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della "Dichiarazione di trascrizione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10[^]Div entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10[^]Div entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 13. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI EN ISO 9001 - versione 2015, per il settore di classificazione EA33 "Tecnologia dell'informazione" rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (European Cooperation for Accreditation).

La fornitura dei materiali dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

Art. 14. ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana

e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una “**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**” dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 15. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n.208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dalla normativa vigente e potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni

sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori/servizi affidati in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Subfornitura

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. È fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni per ciascuna fase.

Nel caso di subappalto e/o subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 16. GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Per un periodo di tempo della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di consegna, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Ditta, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

La Ditta interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro 2 (due) giorni lavorativi, a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine di due (due) giorni lavorativi sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura

ed a totale spesa della Ditta.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Ditta nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 1 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.1, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 17. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 18. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art. 17, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute.
- d) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'art. 13 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità della fornitura prevista", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata

una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale relativo al sub-lotto di fornitura per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni.

- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudo da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 19. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al DdE ed a TELEDIFE 1.1. una lista nominativa,

completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Ditta agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione a garanzia definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 22. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 è in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con comunicazione scritta alla Ditta. Per le competenze residue della Ditta si applicherà quanto previsto dallo stesso articolo 107.

La Ditta dichiara sin d'ora di non avere null'altro a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 23. FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Ditta, con esclusione degli scioperi a carattere aziendale.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 1.1 ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 24. SOSPENSIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Qualora i termini previsti nel presente contratto, compresi quelli di cui agli artt. 6 e 9, ricadano nei periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data della riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione all'A.D. con almeno 15 giorni calendariali di anticipo.

Art. 25. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo dell'appalto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36 del 2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 26. AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 1.1, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 27. GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta presta una garanzia a favore dell' A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal medesimo articolo di legge, salvo presentazione alla SA delle certificazioni occorrenti per usufruire di dette riduzioni.

Tale garanzia è pari al _____ % dell'ammontare del presente Atto ed è costituita da _____ n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna della fornitura. Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità, con richiesta di svincolo della Ditta in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 28. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore della Ditta di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 29. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura avrà luogo come di seguito indicato:

100% dell'importo dei materiali (o dei corsi), dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10[^] Div.:

- Fattura elettronica (con data non anteriore a quella del verbale di consegna);
- Certificato di verifica di conformità;
- Notifica della "determinazione di accettazione";
- Fattura elettronica;
- Verbale di consegna;
- Verbale di fine e buona esecuzione formazione;
- Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività assunzione in carico/ registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software (solo nel caso in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software).

Alla fattura elettronica, che la Società dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell'accettazione da parte del RUP ed il verbale di consegna. La fattura dovrà contenere

l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto, lotto/sublotto/fase/SAL per i quali si richiede il pagamento. Nei contratti che prevedono l'esenzione IVA dovrà essere previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (Teledife - 10^a Div.). Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario _____ intestato alla _____, presso _____, sede di _____.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione e verbale di consegna.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 30. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella **Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Ditta** del _____ (**allegato C**). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10^a Div. a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG** ----- Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 31. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R

16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il “*Patto di Integrità*” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**allegato D**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 2 c. 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 18.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 “risoluzione del contratto”.

Art. 32. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999 n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 33. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT).

Art. 34. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 D.Lgs. n. 36/2023), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa potrà essere nominata "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Ditta si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Ditta nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e

organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 35. DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

La PEC che la Ditta utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____.

Art. 36. VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10^a Div. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 37. ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 38. VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

Art. 39. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono

a totale carico della Ditta.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE